

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 23 marzo 2019 e anticipatamente estinto in corrispondenza della cinquantaquattresima rata, la ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 970,00 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo. Chiede altresì la restituzione di € 300,00 per quote corrisposte in eccedenza.

L'intermediario controdeduce che, a fronte del debito residuo complessivo, quantificato nel prospetto a suo tempo emesso, il debito è stato definito in data 22/01/2024, a seguito del versamento da parte di E* S.p.A. di € 15.797,58; la richiesta di rimborso avanzata non è suscettibile di accoglimento in quanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125-sexies co. 1 del T.U.B., atteso che il rimborso del prestito è stato effettuato mediante versamento del TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del cedente e della decadenza dal beneficio del termine nel quale è incorso lo stesso ai sensi delle condizioni generali di contratto; la richiesta di rimborso delle quote trattenute in eccedenza è infondata in quanto non risultano essere presenti; la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata è infondata in quanto essa è stata calcolata ed applicata conformemente al contratto e alla normativa; la richiesta di ristoro delle spese per la predisposizione del reclamo e del presente ricorso non appare suscettibile di accoglimento.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è volta al riconoscimento del diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e alla conseguente restituzione ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, tub.

L'intermediario eccepisce che il rimborso del prestito è stato effettuato dall'ex datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del cedente e della decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, con conseguente inapplicabilità dell'art. 125-sexies tub. Il conteggio estintivo versato in atti, tuttavia, non fa alcun riferimento al pagamento di somme mediante TFR.

Il contratto è stato concluso il 23 marzo 2019. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136). Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 30 novembre 2023, in corrispondenza della rata n. 54 sulle 120 complessive. Sono agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 21 novembre 2023 e conforme quietanza liberatoria rilasciata il 23 gennaio 2024.

Posto che vanno qualificate come "up front" sia le commissioni accessorie sia le "spese fisse" (al netto dell'imposta di bollo), siccome destinate a remunerare attività non continuative); rilevato che non risultano a carico del cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito; verificato che non risultano restituzioni *in itinere*, il Collegio reputa che le richieste della cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

Importo del prestito	€ 23,859.82	TAN	8.82%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	300.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55.00%
Data di inizio del prestito	6/30/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34.25%

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1,197.75	Upfront	34.25%	410.26	0.00	410.26
Spese fisse contrattuali (al netto dell'imposta)				550.00	Upfront	34.25%	188.39	0.00	188.39
Totale				1,747.75					598.64

Campi da valorizzare
Campi calcolati

L'importo indicato, da arrotondare a € 599,00, è inferiore a quanto chiesto dalla cliente, che ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

Non può essere accolta la domanda volta alla restituzione delle quote versate in eccedenza siccome

del tutto sguarnita di prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 599,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE